



Allegato "A"

## REGIONE PUGLIA

### AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI REGIONALI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA.

La Regione Puglia indice pubblico avviso per l'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

#### Requisiti di ammissione all'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 7 del D. Lgs. 502/92 s.m.i. e del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Insussistenza delle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013;
- d) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per almeno cinque anni nei sette precedenti la pubblicazione del presente avviso, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione.
- e) Possesso della cittadinanza italiana;
- f) Godimento dei diritti civili e politici.

In particolare:

Con riferimento al punto c) innanzi citato, si riportano di seguito in dettaglio le condizioni di inconfiribilità dell'incarico di Direttore Sanitario e le fonti normative di riferimento:

#### Art. 3, co. 11 D.Lgs. 502/1992 s.m.i. \_

*"Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:*

*a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;*

*b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;*



c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.

#### Art. 3, co. 1, 2, 3, 5 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013

“ 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

[...] 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

[...] 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

#### Art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013

“Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.

#### Art. 8 del D.Lgs. n. 39/2013

“ 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL”.



Inoltre, ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, l'interessato dovrà presentare – a norma del successivo art. 20, co. 1, 4 e 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013 – espressa dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità innanzi elencate.

Con riferimento al successivo punto d), per “qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria” si intende l'aver svolto – ferme restando le prescrizioni in materia di inconferibilità di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 – le attività di seguito indicate :

- Direzione, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione, delle seguenti unità operative: Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture complesse previste dalla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali; Strutture semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;  
ovvero
- Espletamento dell'incarico di Direttore Sanitario, Direttore Generale o Commissario Straordinario presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitarie delle Regioni, strutture sanitarie private autorizzate e/o accreditate con il SSR.

Per “enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione” di cui al medesimo punto d) si intendono, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i Presidi Ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Ai fini della Direzione Sanitaria di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio, tuttavia, ai sensi dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012, i candidati dovranno essere contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio (Il livello dirigenziale) dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997, ovvero:

- a) Iscrizione all'albo professionale;
- b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina “Direzione medica di Presidio Ospedaliero” o disciplina equipollente, e specializzazione nella predetta disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella medesima disciplina;
- c) Curriculum, avente i contenuti indicati dall'articolo 8 dello stesso D.P.R. 484/1997 e nel quale sia documentata una specifica attività professionale ed un'adeguata esperienza ai sensi dell'articolo 6 dello stesso D.P.R. 484/1997;
- d) Attestato di formazione manageriale, conseguito nell'ambito dei corsi di cui all'art. 7 del medesimo D.P.R. 484/1997 .

A tale scopo, l'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario al cui aggiornamento è finalizzato il presente avviso recherà specifica indicazione dei nominativi di coloro che, oltre ad essere idonei alla nomina di Direttore Sanitario, risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio ai sensi della normativa innanzi indicata, e dunque risultino idonei anche alla nomina di Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio in applicazione dell'art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992 come modificato dalla L. 135/2012.



### **Requisiti di ammissione all'Albo degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 7 del D. Lgs. 502/92 s.m.i. e del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea in discipline giuridiche o economiche;
- b) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013;
- d) Svolgimento di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, per un periodo di almeno cinque anni nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione;
- e) Possesso della cittadinanza italiana;
- f) Godimento dei diritti civili e politici.

In particolare:

Con riferimento al punto c) innanzi citato, si riportano di seguito in dettaglio le condizioni di inconferibilità dell'incarico di Direttore Amministrativo e le fonti normative di riferimento:

Art. 3, co. 11 D.Lgs. 502/1992 s.m.i. \_

*"Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:*

*a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;*

*b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;*

*c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;*

*d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata".*

Art. 3, co. 1, 2, 3, 5 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 \_

*" 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.*

*2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.*

*3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.*

*[...] 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.*



[...] 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

Art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013

“Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale”.

Art. 8 del D.Lgs. n. 39/2013

“ 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL”.

Inoltre, ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, l'interessato dovrà presentare – a norma del successivo art. 20, co. 1, 4 e 5, dello stesso D.Lgs. 39/2013 – espressa dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità innanzi elencate.

Con riferimento al successivo punto d), per “qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa” si intende l'aver svolto – ferme restando le prescrizioni in materia di inconferibilità di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 – le attività di seguito indicate :

- Direzione, nell'ambito di enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o di grande dimensione, delle seguenti unità operative: Dipartimenti, Aree, Settori di cui alla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture complesse previste dalla L.R. n. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni; Strutture semplici a valenza dipartimentale, dotate di autonomia gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali; Strutture semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

ovvero

- Espletamento dell'incarico di Direttore Amministrativo, Direttore Generale o Commissario Straordinario presso Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere-Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Agenzie Sanitarie delle Regioni, strutture sanitarie private autorizzate e/o accreditate con il SSR.

Per “enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione” di cui al medesimo punto d) si intendono, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i Presidi Ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività



di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.

- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

#### **Modalità di presentazione delle istanze**

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it>, sezione "Bandi in corso – Aggiornamento Albi DA/DS SSR", che sarà resa accessibile per la durata di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Sulla medesima sezione del portale è disponibile un Servizio di Supporto Tecnico per eventuali chiarimenti circa l'utilizzo della predetta procedura telematica.

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 nonché di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" ad essi intestata, rilasciata gratuitamente da uno dei Gestori di PEC di cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, il cui elenco è disponibile sul sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it) (voce "PEC – Elenco pubblico gestori").

Il candidato deve fornire, attraverso la procedura telematica:

- 1) I propri dati anagrafici.
- 2) Dichiarazioni sostitutive firmate digitalmente, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed attestanti:
  - di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
  - di essere cittadino italiano;
  - di godere dei diritti politici;
  - di non incorrere nelle condizioni di inconfiribilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013.
- 3) Curriculum professionale datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal quale si evinca con chiarezza il possesso da parte del candidato dei titoli e requisiti richiesti dal presente avviso, ivi compresi quelli eventualmente posseduti in relazione alla nomina di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero. Tale curriculum dovrà contenere specifica indicazione - per ciascun incarico sottoposto a valutazione - della tipologia dell'incarico stesso (direzione di Dipartimento, Struttura complessa, Struttura semplice dipartimentale, Struttura semplice) e del relativo provvedimento di conferimento, nonché delle date di avvio e conclusione dell'incarico ai fini della definizione della relativa durata. Non saranno presi in considerazione gli incarichi privi delle predette indicazioni.

Resta ferma la responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

A conclusione della procedura telematica, i candidati dovranno inoltrare – tramite la propria PEC – il modello di domanda generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente, comprensivo di tutte le dichiarazioni sostitutive e del curriculum professionale anch'essi firmati digitalmente, all'indirizzo [avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it).

Tale inoltro dovrà avvenire entro le ore 14.00 del quarantaseiesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P. con il seguente oggetto: "Avviso pubblico Albi regionali Direttori Sanitari e Amministrativi S.S.R. – N. Pratica \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_", riportando il numero di pratica rilasciato automaticamente dal sistema a conclusione della procedura telematica ed il proprio codice fiscale.



Fa fede unicamente la ricevuta di trasmissione, sempre a mezzo PEC, del modulo di presentazione della predetta domanda. È viceversa esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse, ivi comprese quelle che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.

La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): [avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it](mailto:avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it). Pertanto, i candidati sono tenuti a fornire - nella domanda di nuova iscrizione o di conferma dell'iscrizione all'Albo regionale di interesse - il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata da utilizzare per ogni eventuale comunicazione.

Per quanto concerne l'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, occorre far presente che coloro i quali risultino già iscritti al predetto Albo – il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 13/07/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 106 del 19/07/2012 – devono presentare, ai fini della conferma dell'inserimento nel medesimo Albo:

- Un curriculum professionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, dal quale si evinca la permanenza del requisito dei cinque anni di direzione tecnico-sanitaria nei sette anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, con espressa indicazione delle tipologie degli incarichi ricoperti, del provvedimento di conferimento degli stessi e della relativa data di avvio e conclusione. Dal medesimo curriculum dovrà altresì evincersi l'eventuale possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la nomina di Direttore Medico di Presidio Ospedaliero.
- Una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, datata e firmata digitalmente, sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 39/2013.

La presentazione del curriculum e della dichiarazione di cui innanzi deve avvenire con le medesime modalità ( procedura telematica sul portale <http://www.sanita.puglia.it> ) ed entro i medesimi termini temporali ( 45 giorni ) previsti per le nuove candidature ed innanzi riportati.

Per quanto concerne invece l'Albo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, si evidenzia che coloro che risultino già iscritti nell'Albo medesimo – il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 20/02/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 32 dell'1/03/2012 – e per i quali non siano successivamente intervenute cause di incompatibilità o decadenza sono tenuti a presentare, ai fini della conferma dell'inserimento nel medesimo Albo, esclusivamente una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, datata e firmata digitalmente, sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 39/2013.

La presentazione della predetta dichiarazione deve avvenire con le medesime modalità ( procedura telematica sul portale <http://www.sanita.puglia.it> ) ed entro i medesimi termini temporali ( 45 giorni ) previsti per le nuove candidature ed innanzi riportati.

Gli aspiranti alla nomina di Direttore amministrativo che risultino già regolarmente inseriti nell'Albo degli idonei possono tuttavia, al solo fine dell'aggiornamento dei fascicoli personali, trasmettere un proprio curriculum professionale aggiornato, firmato digitalmente e redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo le medesime modalità e termini temporali di cui sopra.

### **Criteri metodologici**

L'istruttoria delle istanze pervenute verrà effettuata sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., nonché sulla base dei criteri e principi metodologici approvati con D.G.R. n. 1665 del 10/11/2006, successivamente integrata con D.G.R. n.1943 del 20/12/2006, degli avvisi approvati con D.G.R. n. 1976 del 28/10/2008, D.G.R. n. 2674 del 28/12/2009, D.G.R. n. 469 del 23/02/2010, D.G.R. n. 2320 del 18/10/2011, D.G.R. n. 2438 dell'8/11/2011, e di quanto disposto dal presente avviso, fatte salve eventuali successive modifiche della normativa nazionale e regionale in materia.

L'ulteriore istruttoria finalizzata all'indicazione, nell'ambito dell'Albo regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, dei nominativi di coloro che risultino contemporaneamente in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero verrà effettuata invece sulla base dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997.

In occasione dell'aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Amministrativo delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale si provvederà, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., alla cancellazione dai suddetti Albi di coloro i quali abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ovvero nel corso dell'istruttoria e comunque prima dell'approvazione del provvedimento finale di aggiornamento degli elenchi.

Il trattamento dei dati personali relativi ai candidati sarà effettuato dagli Uffici regionali competenti esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà visionabile, a soli fini pubblicitari, sul sito web istituzionale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), all'interno della sezione "*Selezione Direttori*", nonché sul sito del Portale Salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it), all'interno della sezione "*Albo Direttori Aziende ed Enti SSR*", sottosezione "*Albo DA-DS*".

Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig. Cecilia Romeo, P.O. Ufficio Rapporti Istituzionali – Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, tel. 080-5403123.